

**CONVENZIONE  
TRA  
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
E**

.....  
**(SOGGETTO ABILITATO ALL'ASSISTENZA FISCALE, DI CUI AL DECRETO  
LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, E SUCCESSIVE MODIFICHE) PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI TRASMISSIONE DELLE  
DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ AL FINE DELL' EROGAZIONE DI  
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (INVCIV-AS-PS) PER L'ANNO 2014**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di .....

**LE SOTTOSCRITTE PARTI**

..... , nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in  
....., nella sua qualità di ....., il quale dichiara di intervenire al presente  
atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale",  
Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21,  
codice fiscale 80078750587;  
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS" o, congiuntamente a " ", "le Parti");

**e**

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale  
(.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in  
rappresentanza di (ragione sociale), con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale e  
numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), quale  
(carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a  
spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il  
comparente dichiara essere tutt'ora valida e non revocata e che in originale si allega al presente  
atto sotto la lettera "A";

(in appresso anche più brevemente "soggetto abilitato" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

## VISTO

- La determinazione n. 28 del 17 marzo 2014 con cui il Commissario Straordinario dell'INPS ha approvato lo schema della presente convenzione;
- l'art. 1, commi 248 e 248 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. d-bis, nn. 1 e 2, del decreto legge n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011, che stabilisce per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, o per chi ne ha la tutela, l'obbligo di presentare, annualmente entro il termine stabilito con determinazione del Presidente dell'INPS, una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto e, in caso affermativo, se a titolo gratuito, ai fini dell'esclusione dal godimento dell'indennità di accompagnamento;
- l'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che stabilisce per gli invalidi civili parziali di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età, titolari di assegno mensile, l'obbligo di presentare annualmente all'INPS una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli stessi autocertificano di non svolgere attività lavorativa;
- il D.M. 22 gennaio 1997 "Determinazione dei modelli di dichiarazione di responsabilità da effettuarsi da invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
- l'art. 3 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che prevede che l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;
- l'art. 26 della legge n. 153 del 30.4.1969 in materia di pensione sociale che prevede, tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione, la residenza stabile e continuativa in Italia;
- l'art. 3, comma 6 e comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo cui dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale viene corrisposto l'assegno sociale, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa legge, tra le quali la residenza stabile e continuativa in Italia e lo stato di ricovero in istituto o comunità con retta a carico di Enti pubblici;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali 13 gennaio 2003, di attuazione dell'art. 3, comma 6 e comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il titolare di assegno sociale deve produrre idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari;
- la legge 11 ottobre 1990, n. 289 come modificata dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106 che ha istituito l'indennità di frequenza, a favore degli invalidi minorenni;

- l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che l'INPS provveda, tra l'altro, "ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011";

- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante in materia,

### **CONSIDERATO**

- che lo stato di ricovero gratuito in istituto si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento nonché all'erogazione dell'assegno sociale nella sua misura intera e che l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;
- che lo svolgimento di attività lavorativa determina il venire meno del diritto all'assegno mensile a favore degli invalidi civili parziali;
- che la dimora all'estero dei titolari di pensione, di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile si pone come elemento ostativo all'erogazione delle predette prestazioni per il tempo in cui i titolari delle stesse soggiornano fuori dal territorio italiano;
- che l'acquisizione tempestiva delle previste dichiarazioni consente all'INPS un efficiente ed economico assolvimento della verifica relativa al possesso dei requisiti previsti per l'erogazione dell'indennità e dell'assegno mensile;
- che l'acquisizione in parola si rende opportuna anche con riferimento alle altre prestazioni assistenziali per le quali rilevano le situazioni di ricovero e/o di dimora all'estero (indennità mensile di frequenza, pensione sociale e assegno sociale);
- che la platea degli assistiti, per l'età anagrafica e/o per la patologia, versa spesso in condizioni che rendono estremamente difficoltosa la redazione delle dichiarazioni di responsabilità avvalendosi *ex se* di procedure informatiche;
- che appare opportuno agevolare i soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 248, della legge n. 662/1996 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 35 della legge n. 247/2007 in considerazione della periodicità annuale della prevista autocertificazione;

- che quindi, l'INPS, per un più efficace, efficiente, economico e tempestivo assolvimento del compito di cui sopra, ritiene opportuno avvalersi della collaborazione dei soggetti - tra quelli abilitati all'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche - che manifestino la relativa volontà, ritenendoli idonei allo scopo;
- che tali soggetti, per la loro capillare diffusione sul territorio nazionale, sono idonei a venire incontro alle menzionate esigenze di assistenza e tutela degli assistiti;
- che pertanto l'INPS, nell'ambito del limite massimo di spesa previsto dalla determinazione commissariale n. 28 del 17 marzo 2014, con ciascuno dei soggetti di cui al punto che precede, sottoscrive apposita convenzione, con la quale affida ad ognuno di essi, in via non esclusiva, il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni presentate dai cittadini ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 1, comma 248, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 35 della legge n. 247/2007 per l'erogazione delle prestazioni previdenziali;
- che la Parte privata della presente convenzione rientra tra i soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### *Natura dei riferimenti normativi e delle considerazioni*

Le premesse e le considerazioni di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2**

#### *Oggetto della convenzione*

L'INPS affida, per l'anno 2014 in via non esclusiva ed a titolo oneroso al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità ex art. 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. e ex art. 1, comma 35 della legge 24 dicembre 2007, n. 47, ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Il servizio riguarda la raccolta e la trasmissione di dichiarazioni di responsabilità relative all'anno 2014 e, con riferimento agli anni precedenti, solo per i non adempienti (cd. sollecitati) dirette a verificare rispettivamente, il diritto all'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza e all'assegno mensile, nonché delle dichiarazioni relative alle situazioni di ricovero e di dimora all'estero per il diritto alla pensione sociale e all'assegno sociale.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall'affidamento del servizio di cui al comma 1 del presente articolo, sono indicate negli articoli che seguono.

### **Art. 3**

#### *Contenuto del servizio*

Il servizio consta delle attività di seguito individuate:

1. Controllo dell'identità e della legittimazione del dichiarante e conservazione della copia del documento di riconoscimento;
2. Acquisizione delle dichiarazioni rese dagli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e dell'indennità di frequenza, dagli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile nonché dai titolari di pensione sociale e assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile per la verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'erogazione della provvidenza. Acquisizione delle dichiarazioni di cui al periodo precedente rese in nome e per conto del titolare deceduto da altri soggetti legittimati in base alla normativa vigente.
3. a) controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante o del tutore o curatore tramite il relativo documento oppure tramite l'interrogazione dell'apposita banca dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni);  
  
b) verifica ed acquisizione dell'attuale residenza, ovvero della dimora abituale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati;
4. assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello di dichiarazione di responsabilità previsto;
5. trasmissione telematica, validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS, dei dati contenuti nelle dichiarazioni entro il termine di cui al successivo art. 5;
6. verifica della valida acquisizione delle dichiarazioni da parte dei sistemi informatici dell'INPS, gestione delle anomalie e, in caso di reiezione, comunicazione ai dichiaranti dell'esito della verifica medesima;
7. conservazione del modello di dichiarazione e della documentazione relativa al documento di identità e al codice fiscale, secondo le modalità di cui al successivo art. 7;
8. nel caso in cui l'handicap non consenta al cittadino la compilazione e firma dell'autocertificazione, se interdetto o inabilitato, la dichiarazione deve essere presentata dai rispettivi tutori o curatori. In questo caso il soggetto abilitato deve conservare il modello firmato dal tutore/curatore e il relativo documento d'identità;

9. nel caso in cui il cittadino deleghi altra persona alla consegna del modello, il soggetto abilitato deve conservare oltre alla copia del modello di autocertificazione firmato dal dichiarante, il documento d'identità del dichiarante, il documento d'identità del delegato e la delega;
10. nel caso di disabili intellettivi e minorati psichici, per consentire l'applicazione di quanto previsto dall'art.1 comma 254 della legge n. 662/1996, il soggetto abilitato acquisisce un certificato medico attestante tale stato di disabilità o minorazione, esclusivamente nel caso in cui non sia presente la figura di un tutore\ curatore\ amministratore di sostegno. Il certificato medico - che per questa tipologia di soggetti in assenza di figura tutelare è sostitutivo della dichiarazione - andrà trasmesso con modalità telematica all'Istituto entro il termine di scadenza della campagna che sarà adeguatamente comunicato/pubblicizzato dall'Istituto nelle modalità di cui al successivo art. 16.

Le dichiarazioni possono essere stampate e sottoscritte o firmate elettronicamente mediante apposizione di una delle firme elettroniche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q-bis), r) e s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

#### **Art. 4**

##### *Attività di acquisizione delle dichiarazioni*

Per l'attività di acquisizione delle dichiarazioni l'INPS:

- invia al cittadino una comunicazione nella quale dovrà essere presente una "matricola" univoca contenente il codice fiscale e la categoria e la sede, comprensiva di un carattere di controllo;
- fornisce la modulistica dei modelli:  
ICRIC per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;  
ICRIC\FREQUENZA per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni relative all'Istituzione scolastica;  
ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari della prestazioni di invalidità civile;  
ACC.ASPS per la dichiarazione sulla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale e assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile;  
ACC.ASPS per la dichiarazione sulla condizione di ricovero per i titolari di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile;
- invia, unicamente a quei soggetti che non hanno effettuato la dichiarazione a cui è collegata la prestazione, una "comunicazione di sollecito";

- fornisce al soggetto abilitato, a seguito di specifica richiesta e limitatamente alle persone che hanno rilasciato delega allo stesso, le matricole identificative dei soggetti interessati alla trasmissione delle dichiarazioni, di cui al primo punto;
- fornisce al soggetto abilitato le specifiche tecniche per la trasmissione e le relative procedure di controllo che saranno pubblicate nella sezione del sito dedicata al servizio in oggetto.

Il soggetto abilitato, sulla base di una richiesta sottoscritta dal cittadino, può accedere, mediante i servizi on line dell'Istituto, alla stampa di un eventuale duplicato della stringa di emissione.

Tale richiesta è conservata agli atti del soggetto abilitato e registrata nel processo di autenticazione on line relativo alla emissione del duplicato.

### **Art. 5**

#### *Attività di trasmissione delle dichiarazioni*

Le procedure informatiche di supporto alla trasmissione sono preventivamente indicate dall'Istituto, il quale fornisce tempestivamente al soggetto abilitato il software specifico idoneo a supportarle.

Il soggetto abilitato potrà adottare applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall'Istituto.

L'INPS non risponde delle anomalie eventualmente derivanti, in fase di trasmissione telematica dei dati, dall'uso di applicativi non rilasciati dall'Istituto.

Il soggetto abilitato alla trasmissione deve risultare iscritto nel "Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l'applicazione "Entratel". Ai soli fini della trasmissione e firma digitale, l'INPS accetta, oltre ai certificati Entratel, certificati digitali rilasciati da Infocamere, Actalis, Postecom e Agenzia per l'Italia Digitale.

La trasmissione potrà avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall'Istituto.

Fermo restando che per le dichiarazioni rese dagli invalidi civili, ai sensi dell'art.1 della legge n.662/1996, come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. d-bis, nn. 1 e 2, del decreto legge n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011, il termine di presentazione è stabilito annualmente dall'Istituto, le dichiarazioni oggetto della presente convenzione devono essere trasmesse all'Istituto entro 72 ore che decorrono dalle ore 00.01 del giorno successivo a quello di presentazione.

### **Art. 6**

### *Svolgimento del servizio in regime di avvalimento*

Il soggetto abilitato può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'art. 23, comma 2, di detto decreto.

Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette all'INPS apposita comunicazione indicante la ragione sociale e il nome del rappresentante legale del soggetto dei cui servizi si intende usufruire. Detta comunicazione deve precedere l'inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.

L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del soggetto abilitato.

In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene rapporti con il solo soggetto abilitato.

### **Art. 7**

#### *Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali*

Il soggetto abilitato stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante, è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di 10 anni, mentre l'altra, parimenti datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato.

In alternativa, allo scopo di evitare l'onere di conservazione del cartaceo, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver inviato telematicamente all'Istituto detto modulo, svolge l'attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all'Ente e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato quindi conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.

La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni): essa è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua del comma che precede. Il risultato dell'interrogazione della banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate può essere conservato anche come *file* informatico, nel formato originale. Il supporto informatico (oppure il *file* informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a più soggetti.

Il soggetto abilitato informa il dichiarante dell'onere, che incombe su quest'ultimo, di conservazione del modulo di dichiarazione e della documentazione di supporto alla dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di cui al precedente comma 1.

### **Art. 8**

#### *Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte è autonoma titolare del trattamento dei dati personali comunque acquisiti nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione (di seguito, nel presente articolo, denominati "i dati").

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E' fatto divieto assoluto alle Parti di utilizzare i dati per fini diversi da quelli previsti dalla presente convenzione o comunque diversi dai rispettivi fini istituzionali, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone e gruppi.

E' fatto divieto assoluto alle Parti di divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati, utilizzarli per usi commerciali o riprodurli in alcun modo, al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente.

Il modello di dichiarazione predisposto dall'INPS contiene l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il soggetto abilitato rende ai dichiaranti l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il soggetto abilitato, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, vengono acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Attesa la rilevanza dell'interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nei commi precedenti del presente articolo comporta la risoluzione *ipso iure* della presente convenzione, salvo il risarcimento del danno.

## **Art. 9**

### *Compensi*

Il presente articolo stabilisce la misura del corrispettivo che l'INPS, nell'ambito del limite massimo di spesa previsto dalla determinazione commissariale n. 28 del 17 marzo 2014 riconosce al soggetto abilitato per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione.

La misura del corrispettivo, per ogni tipologia di dichiarazione trasmessa, è pari ad €6,88 (euro sei/88).

Nessun corrispettivo può essere richiesto dal soggetto abilitato all'utente in relazione al servizio oggetto della presente convenzione.

Ai fini del pagamento del compenso di cui al presente articolo si terrà conto delle segnalazioni corrispondenti a ciascun codice fiscale escludendo, pertanto, invii successivi al primo con dati non variati rispetto al primo modello trasmesso.

La mancata trasmissione dei modelli acquisiti entro il termine orario indicato all'art. 5 comporta l'applicazione della riduzione:

- del 25% del compenso previsto per le dichiarazioni trasmesse oltre le 72 ore e non oltre le 120;
- del 50% del compenso previsto per le dichiarazioni trasmesse oltre le 120 e non oltre le 240 ore;
- del 75% del compenso previsto per le dichiarazioni trasmesse oltre le 240 ore.

Per la determinazione dei compensi sono in ogni caso esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi.

Qualora, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, intervengano fatti o circostanze che comportino la necessità di una nuova dichiarazione di variazione della precedente o rettifiche di dichiarazioni erranee non è riconosciuto un ulteriore corrispettivo.

## **Art. 10**

### *Liquidazione e pagamento dei compensi*

Il soggetto abilitato emette annualmente fattura dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all'uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall'INPS sul proprio sito internet.

Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere fatturati non appena resi conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS, che sarà opportunamente messo a disposizione del soggetto abilitato.

Agli effetti dell'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 9 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS.

I centri di assistenza fiscale presentano la fattura all'INPS – Direzione centrale Assistenza ed Invalidità civile, Via Ciriaco De Mita, 21, Roma. Gli altri soggetti abilitati presentano la fattura alla rispettiva Struttura provinciale INPS di riferimento. Qualsiasi variazione di fattura è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il pagamento dell'acconto del compenso, nella misura del 90% dell'importo fatturato, avviene entro il trentesimo giorno dalla presentazione, da parte del soggetto abilitato, della fattura medesima e dei documenti di regolarità di cui al comma 6 del presente articolo, mentre il pagamento del saldo del corrispettivo avverrà successivamente all'espletamento delle verifiche di cui all'art. 11. In particolare, il soggetto abilitato riceve il pagamento a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica del D.U.R.C. del soggetto abilitato, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento (di esecuzione ed attuazione di detto decreto legislativo) e della presente Convenzione.

È obbligo del soggetto abilitato comunicare all'INPS eventuali modifiche che dovessero intervenire riguardanti qualsiasi condizione incidente sullo stato e/o qualità del soggetto medesimo, nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

## **Art. 11**

### *Verifiche e penali*

Le Parti stabiliscono che l'INPS sottopone annualmente a verifica a campione almeno il 3% di tutte le dichiarazioni (con arrotondamento all'unità più vicina) cui si riferiscono i dati trasmessi dal soggetto abilitato medesimo.

Il soggetto abilitato, al fine di facilitare le attività di verifica, si impegna a:

- a) informare tempestivamente e senza indugio l'INPS di eventuali anomalie che dovessero ostacolare e/o compromettere il buon esito delle prestazioni da svolgere;
- b) consentire all'INPS l'accesso nei propri locali per l'espletamento di attività ispettive. Le ispezioni avranno ad oggetto l'esclusivo reperimento delle informazioni e della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività istituzionale, oggetto della presente Convenzione.

Qualora le informazioni relative al richiedente, comunicate dal soggetto abilitato, risultassero non legittime, anche a seguito di falsificazione o manomissione dei documenti probatori, o non corrette l'INPS provvederà alle opportune variazioni dei propri archivi avviando, altresì, il recupero di eventuali addebiti nonché le azioni giudiziarie nelle sedi competenti.

L'INPS monitorerà il flusso informativo proveniente dal soggetto abilitato che non deve comportare disfunzioni sull'attività lavorativa della struttura territoriale competente in termini di rilavorazioni, difettosità delle segnalazioni etc..

Nel caso in cui dalle verifiche eseguite dall'Istituto emergano casi di inadempimento del soggetto abilitato, le Parti stabiliscono di applicare il seguente sistema di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento:

- 1) Per le difformità tra i dati trasmessi dal soggetto abilitato e quelli che risultano dalla documentazione ovvero dal modello firmato rilasciato al cittadino dal soggetto abilitato le sanzioni applicate vengono graduate come di seguito:
  - nel caso di una o più difformità che non incidono sulla prestazione collegata: € 5,00;
  - nel caso di una o più difformità che incidono sulla prestazione collegata: € 15,00.

In caso di concorso di più difformità corrispondenti a diverse penali verrà applicata la penale più elevata;

- 2) Richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del soggetto abilitato.  
Per ogni richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del soggetto abilitato è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 2) comporta la risoluzione automatica della convenzione.
- 3) Mancata o parziale produzione, da parte del soggetto abilitato, di documentazione richiesta dall'INPS.  
Per ogni caso di mancata o parziale produzione, che renda comunque impossibile per l'istituto procedere alla verifica, da parte del soggetto abilitato, di documentazione richiesta dall'INPS è applicata una penale pari ad €300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del

danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza del caso di cui al presente numero 3) comporta la risoluzione automatica della convenzione.

- 4) Per ogni dichiarazione presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione della dichiarazione è applicata una penale pari ad € 300,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

Tale controllo sarà effettuato sulla totalità delle dichiarazioni trasmesse.

Nel caso di accertamento di più violazioni tra quelle di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 si procederà ad applicare una sanzione pari alla sommatoria delle penali previste per ogni singola fattispecie.

La sistematica e reiterata trasmissione di dichiarazioni riferite a soggetti inesistenti o deceduti comporta la risoluzione automatica della convenzione e il risarcimento del danno.

Si indica di seguito il procedimento di verifica delle dichiarazioni e di applicazione del sistema di penali di cui al presente articolo.

La Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico dell'intero procedimento.

Le verifiche sono effettuate dalle Strutture periferiche dell'INPS territorialmente competenti.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, il soggetto abilitato, in caso di richiesta ed entro 30 giorni da essa, fa pervenire alla Struttura territoriale dell'INPS copia di quanto da esso conservato ai sensi dell'art. 7.

Eseguita la verifica, la Struttura territoriale dell'INPS ne trasmette l'esito alla Direzione generale dell'INPS e al soggetto abilitato.

La Direzione generale dell'INPS valida gli esiti delle verifiche e riscuote le somme dovute a titolo di penale.

La riscossione avviene per compensazione in sede di pagamento del saldo di cui all'art. 10 quinto comma e, per l'eventuale eccedenza, con apposita richiesta per recupero penale.

A seguito dell'adempimento della penale, l'INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di euro 2,00 (due/00) in caso di superamento dell'importo di € 77,47 (settantasette/47).

Annualmente, l'INPS comunica al soggetto abilitato le modalità, i tempi e gli esiti delle verifiche mediante pubblicazione sul proprio sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it).

## **Art. 12**

### *Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS*

Salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, l'INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal soggetto abilitato non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della

convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche anche diverse da quelle di cui all'art. 11 effettuate sia da parte dell'Istituto che da parte di qualunque altra Autorità.

Salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, l'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del soggetto abilitato.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l'INPS comunica al soggetto abilitato la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto abilitato ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell'INPS comunica al soggetto abilitato il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Il recesso di cui ai primi due commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del soggetto abilitato, della relativa comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l'INPS e i soggetti compresi tra quelli abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, nei casi di cui ai primi due commi l'Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il soggetto abilitato interessato, anche se aventi oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 47-quinquies del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012 n. 35 le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della PEC.

### **Art. 13**

#### *Polizza Assicurativa*

Il soggetto abilitato stipula apposita polizza assicurativa a garanzia dell'integrale risarcimento dei danni da esso comunque cagionati nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione con la previsione di un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale, dall'art. 22 di detto decreto.

#### **Art. 14**

##### *Registrazione*

Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 15**

##### *Spese ed oneri*

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.

#### **Art. 16**

##### *Uso della telematica e di internet*

Ove non diversamente stabilito, le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente convenzione sono effettuate con modalità telematiche.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, ove possibile avuto riguardo al tipo di trasmissione o di comunicazione, l'INPS effettua le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente convenzione mediante pubblicazione sul proprio sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), che il soggetto abilitato ha l'onere all'uopo di consultare.

Le trasmissioni potranno avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall'Istituto.

È, altresì, onere del soggetto abilitato aggiornare, nell'apposita sezione dedicata del sito dell'Istituto, i propri recapiti di posta elettronica.

#### **Art. 17**

##### *Durata, adeguamento e risoluzione*

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico

interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Per la forma delle comunicazioni previste dai commi precedenti del presente articolo si rimanda a quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 12.

### **Art. 18**

#### *Foro competente*

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

### **Art. 19**

#### *Rinvio alla normativa vigente*

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Il Legale Rappresentante  
dell'INPS

Il soggetto abilitato

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il Soggetto Abilitato dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: Art. 1 (*"Natura dei riferimenti normativi e delle considerazioni"*), Art. 2 (*"Oggetto della Convenzione"*), Art. 3 (*"Contenuto del servizio"*), Art. 4 (*"Attività di acquisizione delle dichiarazioni"*), Art. 5 (*"Attività di trasmissione delle dichiarazioni"*) Art. 6 (*"Svolgimento del servizio in regime di avvalimento"*) Art. 7 (*"Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali"*), Art. 8 (*"Disposizioni in materia di protezione dei dati personali"*), Art. 9 (*"Compensi"*), Art. 10 (*"Liquidazione e pagamento dei compensi"*), Art. 11 (*"Verifiche e penali"*). Art. 12 (*"Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS"*), Art. 13 (*"Polizza Assicurativa"*), Art. 14 (*"Registrazione"*), Art. 15 (*"Spese ed oneri"*), Art. 16 (*"Uso della telematica e di internet"*), Art. 17 (*"Durata, adeguamento e risoluzione"*), Art. 18 (*"Foro competente"*), Art. 19 (*"Rinvio alla normativa vigente"*)

[Luogo e data]  
Il soggetto abilitato